SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 33**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1990.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore);

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, di approvazione della vigente tabella XIX dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in chimica;

Vista la nota del 10 febbraio 1990, con la quale il presidente della conferenza nazionale dei presidenti dei consigli dei corsi di laurea in chimica rappresenta l'opportunità di offrire alle sedi universitarie una maggiore scelta di opzione nei riguardi degli indirizzi in cui è articolato il corso di laurea e le difficoltà in cui incorrono le sedi universitarie più piccole nell'attivazione degli indirizzi disciplinari presenti nella tabella XIX;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Articolo unico

Il testo della vigente tabella XIX dell'ordinamento didattico universitario, relativo al «biennio» è soppresso e così sostituito:

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Ogni università, sede del corso di laurea in chimica, in relazione alle proprie competenze ed esigenze scientifiche ed alle esigenze del territorio, inserisce a statuto da due a cinque indirizzi del biennio, tenendo conto della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea e previo parere del Consiglio universitario nazionale.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Gli indirizzi possono essere anche articolati in orientamenti.

Gli indirizzi articolati in orientamenti sono caratterizzati da un insegnamento fondamentale comune a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con il rispettivo laboratorio o esercitazioni, da un fondamentale di orientamento, con il rispettivo laboratorio o esercitazioni e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

A titolo esemplificativo si individuano i seguenti indirizzi:

chimica analitica, chimica biologica, chimica fisica, chimica inorganica, chimica organica, chimica dei materiali;

applicativo: che prevede due orientamenti: ambientale e/o alimentare.

Fermo restando il numero massimo di cinque, le facoltà possono richiedere l'inserimento a statuto, con le procedure previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di indirizzi diversi da quelli riportati che prevedano però lo stesso numero di corsi e di esami, rispettando il numero dei laboratori.

Gli indirizzi proposti debbono riflettere effettive competenze ed esigenze della sede in specifici settori scientifico-professionali o possono derivare dalla integrazione di due o più degli indirizzi riportati nella presente tabella.

Indirizzo: *chimica analitica.*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica analitica (secondo corso);

2) chimica analitica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);

4) laboratorio di chimica analitica (quinto corso).

I corsi di chimica analitica (secondo corso) e laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica analitica (terzo corso) e laboratorio di chimica analitica (quinto corso).

Indirizzo: *chimica fisica.*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso);

2) chimica fisica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

Indirizzo: *chimica inorganica.*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);

2) chimica inorganica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Indirizzo: *chimica organica.*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);

2) chimica organica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Indirizzo: *chimica biologica.*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica biologica (secondo corso);

2) biologia molecolare;

3) laboratorio di chimica biologica;

4) laboratorio di biologia molecolare.

I corsi di chimica biologica (secondo corso) e di laboratorio di chimica biologica danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di biologia molecolare e di laboratorio di biologia molecolare.

Indirizzo: *chimica dei materiali.*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica dei materiali;

2) laboratorio di chimica dei materiali;

3) chimica macromolecolare;

4) laboratorio di chimica macromolecolare.

I corsi di chimica dei materiali e laboratorio di chimica dei materiali, nonché i corsi di chimica macromolecolare e laboratorio di chimica macromolecolare danno luogo ad una prova di accertamento unica.

Indirizzi:

Applicativo - Orientamento ambientale e/o alimentare:

1) chimica analitica (secondo corso);

2) laboratorio di chimica analitica (quarto corso).

Orientamento ambientale:

3) chimica fisica ambientale;

4) laboratorio di chimica fisica ambientale.

Orientamento alimentare:

3) chimica degli alimenti;

4) laboratorio di chimica degli alimenti.

I corsi di chimica analitica (secondo corso) e laboratorio di chimica analitica (quarto corso) così come chimica fisica ambientale e laboratorio di chimica fisica ambientale o i corsi di chimica degli alimenti e laboratorio di chimica degli alimenti danno luogo ad una prova di accertamento unica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1990

COSSIGA

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1991
Registro n. 1 Università, foglio n. 178

91A0570

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1990.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1990 e del 2 giugno 1991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze che potranno essere conferite nelle cinque classi dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», nelle ricorrenze del 27 dicembre 1990 e 2 giugno 1991, sarà complessivamente il seguente:

Cavaliere di gran croce	n.	40
Grande ufficiale	»	270
Commendatore	»	1.420
Ufficiale	»	2.000
Cavaliere	»	10.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

91A0593

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 ottobre 1990.

Determinazione della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione, della quota d'iscrizione indicata nel primo comma dello stesso articolo;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1989, con il quale la suddetta quota annua è stata fissata in L. 11.600 a decorrere dal 1° gennaio 1990;

Vista la relazione generale della situazione economica del Paese per l'anno 1989, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella 3), è aumentato, rispetto al 1988, del 6 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, appositamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1991;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1991 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 12.300.

Roma, 23 ottobre 1990

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

91A0574

DECRETO 30 gennaio 1991.

Criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo nel personale da incorporare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e, in particolare, il comma 1, secondo cui con decreto del Ministro della difesa sono fissati, in occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, i criteri per la

individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo nel personale da incorporare;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati, tenuti per l'anno 1991 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate e che quindi è necessario fissare con il presente decreto i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi dell'art. 100 citato;

Decreta:

Sono approvati i seguenti criteri ai fini dell'applicazione dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

CRITERI

Art. 1.

La dispensa d'autorità dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti dell'eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a:

tutelare l'integrità socio-economica del nucleo familiare;

permettere la continuazione di attività svolte da imprese familiari;

ridurre l'impiego alle armi di arruolati in possesso di minori indici di idoneità alla prestazione del servizio militare.

Art. 2.

Per l'anno 1991, possono, in relazione ai criteri stabiliti all'art. 1, essere ammessi a dispensa d'autorità gli arruolati che si trovano in una delle sottoelencate posizioni aventi priorità decrescente:

a) figlio unico, convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di assisterlo;

c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

d) accertate difficoltà familiari o economiche, tenuto anche conto, per quest'ultime, di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986;

e) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato con decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114.

Art. 3.

Quando sia necessario ricorrere all'applicazione dell'ordine di priorità fra gli arruolati posti nella medesima posizione, saranno dispensati quelli che hanno più titoli, valutati secondo il loro ordine di priorità e quelli i quali non hanno potuto fruire della dispensa di cui all'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in quanto la relativa domanda non è stata accolta dal consiglio di leva, pur sussistendo il titolo, perché prodotta oltre i termini previsti.

Art. 4.

Le condizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui alla lettera *e)*, debbono essere prospettate con valida certificazione o documentazione prima che siano formati i singoli contingenti di chiamata e, comunque, secondo le modalità indicate dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.

Roma, 30 gennaio 1991

Il Ministro: ROGNONI

91A0603

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 dicembre 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, quinquennali, con godimento 1° gennaio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° gennaio 1991, al prezzo fisso di L. 97,25 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione», rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1991, è pari al 6,30 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo, e nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1991 e l'ultima il 1° gennaio 1996.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1996 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 2,75%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 97,25% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 3 gennaio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 7 gennaio 1991 con versamento di giorni sei di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 7 gennaio 1991, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1996» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1991».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1996» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo

riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1996» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

I prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vico-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991 valutati in L. 220.500.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1991
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 26

91A0599

DECRETO 3 gennaio 1991.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 10 gennaio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni

dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 10 gennaio 1991, scadenza il 13 gennaio 1992 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosessantotto giorni, non superiore al 12,35%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobiliéres S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 13 gennaio 1992, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 13 gennaio 1992 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 16, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 9 gennaio 1992.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 9 gennaio 1992.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 12,35% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalati la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 7 gennaio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 12,35%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 10 gennaio 1991, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 7 gennaio 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 10 gennaio 1991, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 7 gennaio 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 8 gennaio 1991, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1991
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 90

91A0600

DECRETO 9 gennaio 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 193545 in data 31 dicembre 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 5 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con godimento 1° gennaio 1991, al prezzo fisso di L. 97,25%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1991, di cui al decreto ministeriale del 31 dicembre 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 gennaio 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 gennaio 1991, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° gennaio 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 126.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 31 dicembre 1990, salvo per il versamento all'entrata del bilancio

statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 gennaio 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 129

91A0601

DECRETO 9 gennaio 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 18 gennaio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 18 gennaio 1991, al prezzo fisso di L. 97,45%.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicata nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 18 al 28 gennaio 1994. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 18 al 28 dicembre 1993. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 18 al 28 gennaio 1994, muniti delle cedole di scadenza 18 luglio 1994 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 18 gennaio e al 18 luglio di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 18 luglio 1991 e l'ultima il 18 gennaio 1997.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito, salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 18 gennaio 1997, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 2,55% pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 97,45% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 gennaio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in

presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 gennaio 1991, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 18 gennaio 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 12 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1991-1997» «EMISSIONE 18 GENNAIO 1991».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1991-1997» «EMISSIONE 18 GENNAIO 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1991-1997» «EMISSIONE 18 GENNAIO 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1991, valutati in L. 93.746.250.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché gli oneri per il rimborso del capitale afferenti gli anni 1994 e 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 130

91A0602

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 gennaio 1991.

Modalità di assegnazione degli incarichi previsti dal decreto ministeriale 1° settembre 1978, sul riordinamento dei circoli d'ispezione metrica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il proprio decreto 1° settembre 1978 concernente il riordinamento dei circoli di ispezione metrica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 4 ottobre 1978;

Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto che stabiliva la qualifica necessaria per essere preposti alla direzione dei circoli di ispezione metrica;

Visto inoltre l'art. 4 del medesimo decreto che assoggettava al controllo di un funzionario con qualifica di ispettore capo centrale gli uffici sede di circolo, ed in caso di necessità, anche gli altri uffici provinciali metrici;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto in particolare l'art. 23 della suddetta legge che stabilisce l'invarianza dei compiti previsti dalla precedente normativa fino a quando non si sarà provveduto all'inquadramento del personale nei nuovi profili professionali;

Visti i decreti del 27 dicembre 1988 con i quali si è provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali individuati con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Considerato che il raggruppamento degli uffici provinciali metrici in circoli di ispezione corrisponde ancora ai canoni di assetto funzionale individuati nel tempo per lo svolgimento dell'azione amministrativa necessaria per l'attuazione delle leggi in materia di metrologia legale;

Considerato inoltre che per l'assolvimento delle funzioni attribuite al capo circolo occorre avere particolare esperienza nel campo della metrologia legale ed in materia di funzionamento del servizio metrico;

Considerato infine che, in caso di assenza o impedimento del dirigente preposto alla organizzazione dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e delle relative attività ispettive, si rende necessario individuare chi lo sostituisca, per quanto consentito dall'ordinamento;

Ritenuto opportuno che, nelle more dell'approvazione di uno specifico profilo professionale che ricomprenda anche i particolari compiti assolti dal personale con qualifica di ispettore capo centrale e di ispettore capo interregionale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, le attribuzioni prima esercitate da detti funzionari siano da conferire a personale che abbia superato il corso di formazione e qualificazione in materia di metrologia legale ed abbia maturato particolare esperienza in campo metrologico;

Decreta:

Articolo unico

Con ordine di servizio del direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, gli incarichi previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto 1° settembre 1978, indicato nelle premesse, sono assegnati a personale che abbia superato il prescritto corso di formazione metrologica ed abbia maturato, presso le divisioni centrali competenti per la metrologia legale o presso gli uffici provinciali metrici, una anzianità di servizio di almeno dieci anni, per l'incaricio di cui al citato art. 1, e i quindici anni per l'incarico di cui al parimenti citato art. 4.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0607

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 1991.

Autorizzazione, per l'anno 1991, agli ispettori tributari appartenenti al servizio centrale degli ispettori tributari ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'amministrazione postale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati o sostituiti dagli articoli 2, 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Visto l'art. 11, comma quinto, della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuta l'opportunità che agli ispettori tributari nominati ai sensi dell'art. 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sia riconosciuto il potere di accesso presso le aziende ed istituti di credito e presso l'amministrazione postale;

Considerata la necessità di emanare il decreto previsto nell'art. 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Gli ispettori tributari nominati ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono abilitati, nell'anno 1991, ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'amministrazione postale nei casi previsti dall'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, e dall'art. 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, allo scopo di compiere le rilevazioni dirette previste dall'art. 33, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, e dall'art. 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modificato dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 463 del 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0606

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 gennaio 1991.

Approvazione delle deliberazioni n. 115 e n. 116 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» in data 26 luglio 1990, concernenti miglioramenti ai trattamenti pensionistici corrisposti dall'Istituto stesso.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza e l'assistenza ai giornalisti;

Visto l'art. 2 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» (INPGI) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b)* dello statuto dell'INPGI, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberare sullo statuto e sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto medesimo;

Viste le deliberazioni numeri 115 e 116 adottate dal consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 26 luglio 1990, con le quali si fissa l'anticipazione al 1° gennaio 1988 della decorrenza del beneficio derivante dalla riliquidazione dei trattamenti pensionistici liquidati nel periodo 1977-1987 in base al nuovo sistema di calcolo della pensione e si attribuiscono ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989 aumenti differenziati per fasce di importo dei trattamenti stessi;

Considerato che gli oneri conseguenti alle predette deliberazioni non alterano le condizioni di equilibrio della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto, come stabilito, dall'art. 5, ultimo comma, del decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, quarto comma, dello statuto sopra richiamato;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni numeri 115 e 116 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» in data 26 luglio 1990.

Le predette deliberazioni costituiscono parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANNI AMENDOLA»

Atto n. 115.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i criteri ispiratori contenuti nella sentenza n. 72/1990 con la quale la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 21, comma sesto, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dell'art. 3, comma *bis*, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 ha fornito l'interpretazione delle citate norme per renderne l'applicazione aderente alla volontà del legislatore e ai principi costituzionali;

Visto l'art. 5 del regolamento dell'Istituto nel testo modificato con delibera consiliare 28 luglio 1988 n. 95;

Vista la delibera consiliare del 19 maggio 1989, n. 62;

Ritenuto che l'importo differenziale, così come determinato al punto *a)* della cennata delibera consiliare n. 62/1989, possa essere attribuito ai trattamenti con decorrenza 1° gennaio 1988;

Viste le previsioni formulate dai consulenti attuariali sugli oneri derivanti dalla ipotesi applicativa considerata;

Visto il parere favorevole della commissione previdenza;

Delibera:

L'eventuale differenza tra l'importo originario dei trattamenti liquidati nel periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1987 e quello derivante dal loro ricalcolo in conformità all'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, nel testo modificato con decreto ministeriale 5 agosto 1988, è portato in aumento ai trattamenti di pensione in godimento al 31 dicembre 1987.

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento, stimato n. 3.738 milioni si provvede con utilizzo dello storno di riserva tecnica I.V.S. di pari importo.

La predetta delibera sarà trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta approvazione.

Roma, 26 luglio 1990

Il presidente: POGGIALI

Atto n. 116.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che gli attuari valutano mediamente nel 9,81 per cento lo scostamento tra la perequazione di legge dei trattamenti di pensione e l'andamento retributivo minimo del redattore ordinario per gli anni 1988-1989;

Considerato che le previsioni formulate sugli oneri derivanti da un'ipotesi di adeguamento dei trattamenti di pensione del 9,81 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1990, trovano la necessaria copertura finanziaria nella gestione invalidità, vecchiaia e superstiti;

Visto il parere favorevole della commissione previdenza;

Delibera:

Con decorrenza 1° gennaio 1990 i trattamenti di pensione, liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, sono aumentati come segue:

1) del 9,81 per cento per lo scaglione dell'importo fino a L. 38.602.000;

2) del 6,54 per cento per gli scaglioni di importo compreso tra L. 38.602.000 e L. 77.204.000;

3) del 3,27 per cento per gli scaglioni di importo oltre L. 77.204.000.

All'onere complessivamente previsto in L. 9.600.000.000 per l'anno 1990 si provvede come segue:

quanto a L. 3.500.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento già esistente nel cap. 10500;

quanto a L. 2.000.000.000 mediante utilizzo del fondo di riserva ordinario dell'esercizio in corso;

quanto a L. 4.100.000.000 con le maggiori entrate previste per contributi assicurativi obbligatori.

Il servizio ragioneria provvederà ad integrare il cap. 10500 con le opportune variazioni di bilancio.

La predetta delibera sarà trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta approvazione.

Roma, 26 luglio 1990

Il presidente: POGGIALI

91A0575

DECRETO 30 gennaio 1991.

Approvazione della deliberazione n. 153 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» in data 5 ottobre 1990, concernente il riconoscimento di contributi versati dagli iscritti all'Istituto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564 sulla previdenza e l'assistenza ai giornalisti;

Visto l'art. 2 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» (INPGI) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b)* dello statuto dell'INPGI, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberare sullo statuto e sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto medesimo;

Vista la deliberazione n. 153 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 5 ottobre 1990, con la quale si è stabilito di acquisire, agli effetti previdenziali, i contributi versati, alla data di approvazione della deliberazione medesima, con riferimento a periodi nei quali il giornalista iscritto ha svolto nell'ambito dell'azienda editoriale incarichi di natura societaria;

Considerato che la deliberazione in oggetto risponde all'esigenza di sanare ai fini previdenziali, in presenza di requisiti contributivi già previsti dalla normativa regolamentare, le posizioni assicurative da tempo costituite per le situazioni relative ai soggetti sopra indicati;

Visto l'art. 2, quarto comma, dello statuto sopra richiamato;

Decreta:

È approvata la deliberazione n. 153 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» in data 5 ottobre 1990.

La predetta deliberazione costituisce parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANNI AMENDOLA»

Atto n. 153.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che presso l'Istituto risultano in essere posizioni nelle quali figurano anche contributi assicurativi inerenti a periodi nei quali il giornalista iscritto ha svolto, nell'ambito della stessa azienda, incarichi di natura societaria;

Ritenuta l'opportunità di non arrecare pregiudizi alla posizione previdenziale degli assicurati e regolarizzare tali situazioni sempreché all'atto dell'assunzione dei predetti incarichi sussistessero le condizioni per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 15 del regolamento INPGI approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di ritenere validi a tutti gli effetti previdenziali, in relazione alle situazioni e alle condizioni di cui in premessa, i contributi versati fino alla data di approvazione della presente delibera.

La predetta delibera sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta approvazione.

Roma, 5 ottobre 1990

Il presidente: POGGIALI

91A0605

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 dicembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 31 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco dei corsi non obbligatori è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

microbiologia applicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 dicembre 1990

Il rettore: MANTEGAZZA

91A0576

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 17 gennaio 1991.

Approvazione dell'atto disciplinare relativo all'ammasso pubblico del burro per la campagna 1991-92 e successive.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visti i regolamenti CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968, n. 985/68 del 15 luglio 1968 e n. 685/68 del 14 aprile 1969 e rispettive successive modifiche, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sul burro fresco nazionale;

Ritenuta la necessità di provvedere ad assicurare con continuità l'organizzazione d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale per l'acquisto delle quantità di burro medesimo che venissero offerte in vendita all'intervento per la campagna lattiera 1991-92 e successive;

Vista la delibera del comitato consultivo nazionale in data 27 settembre 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 4 ottobre 1990 al 21 novembre 1990;

Decreta:

È approvato l'atto disciplinare contenente le norme per le operazioni di intervento nel mercato del burro per la campagna 1991-92 e successive.

Roma, 17 gennaio 1991

Il Presidente: SACCOMANDI

ATTO DISCIPLINARE

Contenente norme regolatrici del servizio di intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione delle norme del regolamento CEE n. 804/68 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

L'AIMA effettua gli acquisti delle quantità di burro fresco nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3 che viene offerto in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di conservazione e di cessione del burro di cui al precedente comma, offerto in vendita all'intervento nei centri da esso gestiti, secondo le norme delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria e del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonché all'eventuale finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'AIMA e sarà proceduto, se necessario, tra l'AIMA stessa e l'assuntore, all'eventuale adeguamento delle condizioni di contratto medesimo.

Art. 2.

È oggetto dell'intervento il burro fresco nazionale prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Detto burro inoltre deve:

a) essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione;

b) essere stato fabbricato nel periodo di ventuno giorni precedenti il giorno della consegna all'assuntore;

c) avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento, contenente non più del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti dal latte ed essere prodotto a base di crema acida;

d) avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento;

e) presentare alla prova della fosfatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

f) non presentare difetti all'esame organolettico;

g) essere presentato in pani di peso netto non inferiore a 25 kg ciascuno, avvolti in carta pergamena, o equivalente, per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione;

h) recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni:

la denominazione di «Burro»;
il numero di identificazione o la denominazione del burrificio;
la data di fabbricazione;
il peso netto del burro.

A cura dell'assuntore sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio:

la data di consegna;
la data di immissione in frigorifero;
il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

Art. 3.

Gli acquisti sono effettuati al prezzo di intervento vigente il giorno della fabbricazione del burro.

Tale prezzo è riferito alla condizione di merce resa franco magazzino frigorifero del centro di intervento, veicolo non scaricato.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15 °C, in partite di almeno una tonnellata.

Il prezzo di intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di km 350 rispetto al luogo in cui il burro è depositato.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui è depositato il prodotto.

Nel caso in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a km 350, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto per il percorso eccedente quello indicato, pari a ECU 0,065 (corrispondenti a L. 109,33 per tonnellata di prodotto e per chilometro).

I mezzi di trasporto utilizzati debbono garantire che il trasporto del burro avvenga in modo che, all'arrivo, la temperatura del prodotto non sia superiore a 6 °C. In caso contrario le spese suddette non vengono riconosciute.

Art. 4.

L'offerta di vendita del prodotto, da presentare all'assuntore, deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità, qualità del prodotto e data di fabbricazione;

luogo in cui il burro è depositato;

dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore franco magazzino frigorifero del centro di intervento, salvo rimborso delle spese di trasporto nella misura indicata al punto precedente qualora la distanza fra il luogo di deposito del prodotto e il centro di intervento medesimo superi i km 350;

dichiarazione che il burro è di produzione nazionale.

Art. 5.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento istituito dall'AIMA.

All'atto della consegna del burro il conferente deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro offerto in vendita è di produzione nazionale e fabbricato esclusivamente con crema ottenuta dal latte (esluso qualsiasi processo di ricostruzione o rigenerazione) e sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Inoltre il conferente deve presentare un certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della circoscrizione territoriale nella quale è ubicato il burrificio produttore da cui risulti che esso è iscritto quale burrificio nel registro delle imprese produttrici.

Art. 6.

Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dell'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere *c), d), e)* ed *f)* del precedente art. 2.

Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti o laboratori specializzati designati dall'AIMA.

L'esame organolettico del burro è eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dal direttore dell'istituto stesso.

Il giudizio è espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato alla presente deliberazione.

L'assuntore deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui è conservata la partita di burro. Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo art. 9, non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente art. 6 ed al primo comma del successivo art. 9 sono a carico del conferente.

Art. 7.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente art. 6, comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato. La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo.

L'assuntore nel periodo stabilito dalle disposizioni comunitarie provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo art. 8 salvo diversa disposizione dell'AIMA.

Ove il risultato delle analisi e dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Art. 8.

All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere rimessa all'AIMA e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonché l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma dell'art. 3, da rimborsare al venditore.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore salvo diversa disposizione dell'AIMA o dell'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del burro, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Una copia della bolletta di acquisto rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'AIMA.

Art. 9.

Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente art. 6, l'esame organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita, delle modalità previste dallo stesso art. 6.

Qualora alla scadenza del periodo probativo, in conseguenza dell'esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualità di burro superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'art. 2 il contratto viene annullato per la quantità difettosa.

In tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di annullamento è obbligato a ritirare la quantità stessa ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonché, per ogni tonnellata di prodotto:

a) ECU 28,00 per spese fisse;

b) ECU 0,45 per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero;

c) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto comunitario del burro e di un tasso di interesse del 9,5% annuo.

Tali valori sono suscettibili di variazione, per espressa norma CEE.

Per il calcolo delle spese di cui alle lettere *b)* e *c)* il numero dei giorni è calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

Art. 10.

L'AIMA, secondo quanto previsto dal primo al terzo comma dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria, assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire, se necessario e quando richiesto dall'AIMA, il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione del prodotto.

In tal caso all'assuntore è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese anticipate, un compenso a titolo di costo del finanziamento alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore è tenuto alla presentazione di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria.

Art. 11.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'AIMA di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

L'assuntore è tenuto a dare all'AIMA immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pur per approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno.

In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'AIMA all'assuntore nell'importo concordato tra l'AIMA stessa e l'assuntore.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ad una temperatura costante compresa da — 21° C e — 23° C e comunque non inferiore a — 21° C, ove debbono essere tenute ben sistemate e individuabili per partite, onde consentire, in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornato, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'AIMA.

Art. 12.

La vendita del burro acquistato dall'assuntore è disposta dall'AIMA quale organismo di intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissata dall'AIMA.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'AIMA tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 13.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del burro all'acquirente, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di confezione e in tonnellate.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore ed approvato dall'AIMA.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore approvato dall'AIMA, che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare, oltre agli elementi e ai dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata dall'AIMA all'acquirente della accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità del prodotto consegnato espressa in tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 14.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 15.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'AIMA.

Art. 16.

All'assuntore del servizio sono dovuti per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'AIMA.

Ove la regolamentazione comunitaria preveda oneri aggiuntivi a carico dell'assuntore in fase di uscita del prodotto, verranno concordati, di comune accordo con l'assuntore, i necessari rimborsi.

Art. 17.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il burro acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del burro effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che saranno determinati nell'apposita convenzione.

Art. 19.

È in facoltà dell'AIMA di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

L'AIMA si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinché l'espletamento del servizio avvenga in conformità alle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio l'AIMA potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico nonché la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 16 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

Prot. ....

SCHEDA DI ACCERTAMENTO: ESAME ORGANOLETTICO
BURRO OFFERTO ALL'INTERVENTO

1° esame (al momento del conferimento) - 2° esame (dopo il periodo probatorio di conservazione)

Campione n. .... prelevato il giorno .... presso il magazzino...

dell'Ente assuntore..; relativo alla partita n. ....

conferita in data .... dalla ditta ....

Aspetto (i difetti devono risultare pronunciati)	Struttura	Sapore e odore	Ripartizione dell'acqua
1.1 bicolore 1.2 striato 1.3 marmorizzato 1.4 macchiato (punti colorati, macchie di burro fuso) 1.5 separazione di olio 1.6 materie estranee 1.7 ammuffito	2.1 granuloso 2.2 pasta corta, friabile, granulosa, grumosa	3.1 sapore di vecchio 3.2 sapore di ossidazione 3.3 sapore di metallo 3.4 sapore di foraggio 3.5 oleoso, sapore di olio di pesce, sapore di pesce 3.6 segoso 3.7 sapore di fango, sapore di putrido 3.8 sapore caseoso, sapore di formaggio acido 3.9 acre, amaro, sapore di latticello 3.10 lievitato 3.11 sapore di bruciato 3.12 sapore di muffe 3.13 sapore di prodotti chimici	4.1 acquoso, lattiginoso

A seguito dell'esame organolettico cui è stato sottoposto il campione di cui sopra si dichiara che:

Il campione stesso $\frac{\text{presenta}}{\text{non presenta}}$ nei confronti dei risultati del 1° esame effettuato in data .... una diminuzione di qualità superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro prodotto esclusivamente con crema di latte acida sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

.............................., li ....

Gli esperti

....

Il direttore

91A0610

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 28 gennaio 1991, USG prot. n. 3179/V.15.

Applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55. Buoni di prelevamento di prodotti petroliferi per uso agricolo. Certificazione antimafia.

A tutti i Ministeri

Gabinetto

Ufficio legislativo

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato

La legge n. 1852/62 esenta dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta i prodotti petroliferi, debitamente adulterati, qualora siano destinati alla trazione di motori agricoli limitatamente all'uso aziendale.

L'art. 3, lettera *f)*, della legge n. 55/90 prescrive che le persone assoggettate a misure di prevenzione non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati od altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi od erogati da parte dello Stato e di altri enti pubblici per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

L'art. 7 della stessa legge impone alla pubblica amministrazione di acquisire la certificazione antimafia prima di consentire le suddette erogazioni.

È stato posto il problema circa l'assoggettamento passivo alla predetta certificazione antimafia degli addetti all'agricoltura, allorché essi beneficino, per le necessità aziendali, di prodotti petroliferi esenti da imposta di fabbricazione.

Talune regioni, a tal riguardo, hanno espresso l'opinione che la certificazione non debba essere richiesta, trattandosi di agevolazione fiscale, ed hanno prospettato le difficoltà che i propri operatori agricoli incontrano nell'espletare le pratiche connesse al rilascio della predetta certificazione anche per esigui quantitativi di prodotto prelevato.

Acquisito il conforme avviso delle amministrazioni statali più direttamente interessate, si ritiene — ad integrazione della circolare n. 2481 del 28 giugno 1990 — di poter condividere il punto di vista surriferito.

Ed invero sembra potersi affermare che per l'assegnazione di contributi ad uso agricolo si debba parlare di agevolazione fiscale concessa sulla base di obiettive circostanze rivelatrici di capacità contributiva e non già di erogazione di pubblico denaro a scopo incentivante.

Pertanto, posto che gli atti connessi alla materia tributaria esorbitano chiaramente dalle ricordate norme contenute nella legge antimafia, ne consegue che per procedere all'assegnazione in parola non è necessario acquisire la prescritta certificazione antimafia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

91A0669

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 25

Corso dei cambi del 5 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1099,200	1099,200	1099,25	1099,200	1099,200	1099.200	1099,310	1099,200	1099,200	1099,20
E.C.U.	1545 —	1545 —	1545,50	1545 —	1545 —	1545 —	1545,110	1545 —	1545 —	1545 —
Marco tedesco	751,400	751,400	751.75	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,400	751,40
Franco francese	220,850	220,850	221,50	220,850	220,850	220,850	220,880	220,850	220,850	220,85
Lira sterlina	2180,500	2180,500	2180 —	2180,500	2180,500	2180,500	2181 —	2180,500	2180,500	2180,50
Fiorino olandese	666,610	666,610	667 —	666,610	666,610	666,610	666,600	666.610	666.610	666,61
Franco belga	36,492	36,492	36,50	36,492	36,492	36,492	36,500	36,492	36,492	36.49
Peseta spagnola	11,963	11,963	11,99	11,963	11,963	11,963	11,966	11,963	11,963	11.96
Corona danese	195,140	195,140	195,25	195,140	195,140	195.140	195,100	195,140	195,140	195.14
Lira irlandese	1996 —	1996 —	1995 —	1996 —	1996 —	1996 —	1996,100	1996 —	1996 —	—
Dracma greca	7,022	7,022	7,03	7,022	7,022	7,022	7,023	7,022	7,022	—
Escudo portoghese	8,512	8,512	8,52	8,512	8.512	8,512	8,512	8,512	8,512	8,51
Dollaro canadese	947,800	947,800	948 —	947,800	947,800	947,800	948 —	947,800	947,800	947.80
Yen giapponese	8,444	8,444	8,48	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,44
Franco svizzero	880,380	880,380	880,75	880,380	880,380	880,380	880,150	880,380	880,380	880,38
Scellino austriaco	106,813	106,813	106,80	106.813	106,813	106.813	106,810	106,813	106,813	106,81
Corona norvegese	191,970	191,970	192 —	191,970	191,970	191.970	191,970	191,970	191,970	191,97
Corona svedese	200,560	200,560	200,50	200,560	200.560	200,560	200,580	200,560	200,560	200.56
Marco finlandese	309,040	309,040	309 —	309,040	309,040	309.040	309,040	309,040	309,040	—
Dollaro australiano	857,200	857,200	855 —	857,200	857,200	857,200	856,400	857,200	857.200	857 20

Media dei titoli del 5 febbraio 1991

Rendita 5% 1935	68,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,400
» » » 22- 6-1987/91	96,700
» » » 18- 3-1987/94	82,125
» » » 21- 4-1987/94	81,550
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,075
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93,775

Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,975
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	100.100
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,275
» » » » 1-12-1984/91	100,225
» » » » 1- 1-1985/92	100,075
» » » » 1- 2-1985/92	100,300
» » » » 18- 4-1986/92	100,350
» » » » 19- 5-1986/92	100,200

Certificati di credito del Tesoro Ind.	20- 7-1987/92	100,150
» » » »	19- 8-1987/92	100,125
» » » »	1-11-1987/92	99,900
» » » »	1-12-1987/92	99,900
» » » »	1- 1-1988/93	99,600
» » » »	1- 2-1988/93	99,825
» » » »	1- 3-1988/93	99,750
» » » »	1- 4-1988/93	99,725
» » » »	1- 5-1988/93	100,025
» » » »	1- 6-1988/93	100,050
» » » »	18- 6-1986/93	99,275
» » » »	1- 7-1988/93	100,200
» » » »	17- 7-1986/93	99,125
» » » »	1- 8-1988/93	100,325
» » » »	19- 8-1986/93	98,600
» » » »	1- 9-1988/93	99,950
» » » »	18- 9-1986/93	98,350
» » » »	1-10-1988/93	99,925
» » » »	20-10-1986/93	98,725
» » » »	1-11-1988/93	100,050
» » » »	18-11-1986/93	98,925
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	99,650
» » » »	1- 2-1989/94	99,900
» » » »	1- 3-1989/94	99,725
» » » »	15- 3-1989/94	99,500
» » » »	1- 4-1989/94	99,350
» » » »	1- 9-1988/94	98,850
» » » »	1-10-1987/94	98,875
» » » »	1-11-1988/94	98,650
» » » »	1- 1-1990/95	98,525
» » » »	1- 2-1985/95	99,950
» » » »	1- 3-1985/95	97,850
» » » »	1- 3-1990/95	98,225
» » » »	1- 4-1985/95	97,450
» » » »	1- 5-1985/95	97,475
» » » »	1- 5-1990/95	98,050
» » » »	1- 7-1990/95	98,050
» » » »	1- 6-1985/95	97,350
» » » »	1- 7-1985/95	98,400
» » » »	1- 8-1985/95	97,350
» » » »	1- 9-1985/95	97,200
» » » »	1-10-1985/95	97,400
» » » »	1-11-1985/95	97,525
» » » »	1-12-1985/95	97,825
» » » »	1- 1-1986/96	97,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,325
» » » »	1- 2-1986/96	98,325
» » » »	1- 3-1986/96	98,325
» » » »	1- 4-1986/96	98 —
» » » »	1- 5-1986/96	98 —
» » » »	1- 6-1986/96	98,725
» » » »	1- 7-1986/96	97,800
» » » »	1- 8-1986/96	97,125
» » » »	1- 9-1986/96	97,225
» » » »	1-10-1986/96	95,600
» » » »	1-11-1986/96	95,725
» » » »	1-12-1986/96	96,825
» » » »	1- 1-1987/97	96,100
» » » »	1- 2-1987/97	96,350
» » » »	18- 2-1987/97	96 —
» » » »	1- 3-1987/97	96,325
» » » »	1- 4-1987/97	96 —
» » » »	1- 5-1987/97	95,900
» » » »	1- 6-1987/97	96,500
» » » »	1- 7-1987/97	95,975
» » » »	1- 8-1987/97	95,925
» » » »	1- 9-1987/97	96,925

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,025
» » »	11,50%	1-11-1991	98,475
» » »	11,50%	21-12-1991	98,875
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,700
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,650
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,725
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,400
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,025
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,850
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,350
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,400
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,775
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,225
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,175
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,600
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,650
» » »	11,50%	1- 7-1992	98 —
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,900
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,925
» » »	12,50%	1-10-1992	98,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,275
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,375
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,100
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,850
» » »	12,50%	1-10-1993	97,825
» » »	12,50%	1-11-1993	97,775
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,875
» » »	12,50%	17-11-1993	97,800
» » »	12,50%	1-12-1993	97,650
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,800
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,350
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,350
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,975
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,025
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	96,900
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,200
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,950

Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,100
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,500
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,150
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,600
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,150
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,275
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,575
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,425
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,200
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,675
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,075
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,850
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,625
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,825
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,900
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,050
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,750
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,550
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M05021

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità consistente nella proprietà di un appartamento sito in Napoli, viale Raffaello n. 68, del periziato valore di L. 178.000.000, disposta dalla sig.a Margherita Sartoris con testamento olografo n. 46560/8721 di repertorio, a rogito dott.ssa Luigia Finoja Sanseverino, notaio in Napoli.

91A0587

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Caluso, in liquidazione volontaria, a cedere le proprie attività e passività alla Banca Sella, in Biella.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 10 gennaio 1991 la Cassa rurale ed artigiana di Caluso, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caluso (Torino), in liquidazione volontaria, è stata autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca Sella S.p.a., con sede in Biella (Vercelli), in conformità alle deliberazioni assunte in data 7 gennaio 1991 dagli organi amministrativi delle due aziende di credito.

91A0622

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 12 gennaio 1991 concernente: «Tariffe per il servizio telefonico extraeuropeo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991).

Al quinto comma delle premesse al decreto citato in epigrafe, alla pag. 28, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di:

«Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 27 marzo 1986, n. 82, concernenti "Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali";»,

si legga:

«*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;*».

91A0646

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 12 gennaio 1991 concernente: «Tariffe per il servizio telegrafico extraeuropeo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, nell'elencazione dei Paesi extraeuropei riportati in stretto ordine alfabetico, alla pag. 37, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«*Kampuchea* (dal 31 dicembre 1986) ....
«*Kampuchea* (*) ....»,

si legga:

«*Cambogia* (dal 31 dicembre 1986) ....
«*Cambogia* (*) ....».

All'art. 3, comma primo, alla pag. 39, prima colonna, del già citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, tra i Paesi riportati sotto la II zona, in luogo di: «*Kampuchea*», si legga: «*Cambogia*».

91A0647

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA - LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 315.000
- semestrale ... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 56.000
- semestrale ... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 175.000
- semestrale ... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 56.000
- semestrale ... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 175.000
- semestrale ... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 600.000
- semestrale ... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 3 3 0 9 1 *

L. 1.200